

COMUNE DI CARONA

- Provincia di Bergamo -

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Oggetto:

PIANO DELLE REGOLE

Tavola n.:

3.1

scala:

data:

Luglio 2013

Norme tecniche di attuazione

- adottato dal Consiglio Comunale con delibera n° 36 del 21/12/2012

- approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 29 del 03/07/2013

A G G I O R N A M E N T I		Data	Descrizione	Redatto
	a			
	b			
	c			
	d			
	e			
	f			

PAPETTI

PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E DIFESA DEL TERRITORIO

via s. calvi 35, Piazza Brembana (BG) - tel/fax 0345/81058 - e-mail: info@studiopapetti.com

SOMMARIO

Capo I Aspetti generali	5
1 Premesse e riferimenti	5
1.1 Articolazione delle norme del Piano delle Regole.....	5
1.2 Elementi costitutivi il Piano delle Regole.....	5
1.3 Rapporto con i piani di settore.....	5
1.4 Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole.....	6
Capo II Definizione delle grandezze urbanistiche.....	7
2 Definizione degli indici e parametri edificatori.....	7
3 Operatività del piano.....	15
3.1 Modalità di attuazione.....	15
3.2 Edificabilità ed opere di urbanizzazione	15
3.3 Permesso di costruire convenzionato.....	16
3.4 Opere di urbanizzazione primaria	16
3.5 Opere di urbanizzazione secondaria.....	17
Capo III Definizione dei Sistemi Funzionali urbanistici.....	18
4 Destinazione d'uso	18
5 I sistemi funzionali urbanistici	19
5.1 Sistema della residenza.....	19
5.2 Sistema delle attività economiche	20
5.3 Sistema del verde e della naturalità	21
5.4 Sistema dei servizi	22
5.5 Sistema dei vincoli	23
6 Mutamento di destinazione d'uso	24
7 Aree per parcheggio privato	25
7.1 Dotazione integrativa di parcheggi privati.....	25
8 Aree per parcheggio pubblico.....	27



PIANO DELLE REGOLE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Capo IV Disciplina degli ambiti territoriali.....	28
9 Sistema della residenza	28
9.1 Centri Storici.....	29
9.2 Ambito residenziale di contenimento allo stato di fatto	29
9.3. Sistema del tessuto consolidato.....	30
9.4 Ambito residenziale con permesso di costruire convenzionato	30
9.5 Ambito di recupero	31
9.6 Piani attuativi in itinere.....	32
10 Sistema delle attività economiche	32
10.1 Ambito produttivo /artigianale	32
10.2 Ambito produttivo con permesso di costruire convenzionato	33
11 Sistema del verde e della naturalità	34
11.1 Ambito boschivo.....	36
11.2 Aree a prato/pascolo	38
11.3 Aree a verde in ambito urbano	38
Sistema dei vincoli	39
Capo V Nuclei antichi e/o centri storici	40
12 Modalità di intervento nei nuclei antichi.....	40
13 Gradi di intervento	40
13.1 Grado 0. Demolizione	41
13.2 Grado 1. Manutenzione straordinaria finalizzata al recupero del nucleo antico.....	41
13.3 Grado 2. Restauro e risanamento conservativo.....	41
13.4 Grado 3. Ristrutturazione e ripristino.....	42
13.5 Grado 4. Ristrutturazione e adeguamento	42
14 Prescrizioni generali per gli interventi nel centro e nei nuclei storici	42
14.1 Superfetazioni	42
14.2 Utilizzo dei rustici	43
14.3 Sottotetti.....	43
14.4 Tamponamento di portici e logge	43
14.5 Balconi, scale esterne e recinzioni.....	43
14.6 Materiali prescritti.....	44



Capo VI Norme specifiche.....	44
15 Strade e percorsi	44
15.1 Sedimi stradali privati	44
16 Demanio sciabile	45
16.1 Demanio sciabile	45
17 Decoro ambientale	45
17.1 Recinzione delle aree	45
17.2 Costruzioni accessorie in zone residenziali	46
18 Aree sottoposte a particolari prescrizioni.....	47
18.1 Disposizioni per i distributori di carburante.....	47
18.2 Cabine di trasformazione per l'energia elettrica.....	48
19 Norme finali e transitorie.....	49
19.1 Prescrizione di progettazione unitaria.....	49
19.2 Edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di ambito.....	49
19.3 Scavi.....	49
19.4 Deroghe	49
19.5 Norme Finali	50

Capo I Aspetti generali

1 Premesse e riferimenti

1.1 *Articolazione delle norme del Piano delle Regole*

Le Norme Attuative del Piano delle Regole sono così articolate:

Capo I Aspetti generali.

Capo II Definizione delle grandezze urbanistiche.

Capo III Definizione dei Sistemi funzionali Urbanistici.

Capo IV Disciplina degli ambiti territoriali

Capo V Nuclei Antichi

Capo VI Norme speciali.

1.2 *Elementi costitutivi il Piano delle Regole*

Costituiscono il Piano delle Regole i seguenti elaborati:

- Norme tecniche di attuazione;
- Tav 3.2 A – PdR – Territorio urbanizzato;
- Tav 3.2 B – PdR – Territorio non urbanizzato;
- Tav 3.2 C – PdR – Nuclei antichi.

1.3 *Rapporto con i piani di settore*

I piani comunali di settore quali, a titolo esemplificativo, quelli rivolti al controllo dei consumi energetici e alla sostenibilità degli interventi (Piano Energetico), al governo dei servizi nel sottosuolo, al controllo dell'inquinamento di aria, acqua rumore, traffico, valorizzazione turistica, valorizzazione paesaggistica,

di promozione agricola, colore, orari, ecc., nelle parti aventi implicazioni di carattere urbanistico, integrano ed eventualmente modificano il Piano delle Regole secondo le modalità e con le caratteristiche ad essi attribuite dalle specifiche normative, con le procedure stabilite dalle norme vigenti.

1.4 Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole

Le presenti Norme tecniche di attuazione (Nta) integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del piano, di cui posseggono medesime efficacia e obbligatorietà.

Per le zone rappresentate in tavole a scale diverse, in caso di eventuale divergenza, fa testo la tavola a scala di maggiore dettaglio.

Nel caso di contrasto tra indicazioni delle tavole e quelle delle Nta prevalgono le seconde.

I contenuti delle presenti norme debbono essere osservati sia nella stesura di piani attuativi e degli interventi convenzionati, salvo specifica deroga, sia nella redazione di singoli progetti edilizi.

Nel caso di contrasto con il vigente Regolamento Edilizio, prevalgono sullo stesso le presenti normative, se non esplicitamente indicato.

I piani attuativi convenzionati in corso di attuazione, i piani attuativi in itinere (quanto meno già oggetto di adozione da parte dell'Organo competente) e i procedimenti edilizi legittimamente autorizzati mantengono la loro efficacia in termini quantitativi e di previsioni insediative sino alla loro completa attuazione o al decadimento della convenzione o dell'atto autorizzativo, anche qualora in contrasto con le previsioni del Piano delle Regole; in relazione a quanto sopra le verifiche degli indici e dei parametri edilizi dovranno essere effettuate secondo i disposti della normativa vigente all'atto dell'adozione e/o approvazione dei medesimi piani.

Capo II Definizione delle grandezze urbanistiche

2 Definizione degli indici e parametri edificatori

St – Superficie territoriale (mq) :

Superficie complessiva sulla quale agisce un intervento urbanistico od edilizio: essa è comprensiva delle aree edificabili, delle aree per la urbanizzazione, di quelle per le attrezzature, delle zone verdi pubbliche e private, delle strade e parcheggi pubblici e privati sulla quale si applicano l'indice Ut.

Essa comprende le aree con destinazione, esistente o di previsione, per strade e spazi pubblici o di uso pubblico.

Laddove specifiche disposizioni del PGT attribuiscono ad un piano attuativo o ad un intervento unitario una possibilità edificatoria predeterminata e complessiva, non si fa luogo - per la determinazione delle possibilità edificatorie riconosciute dallo strumento urbanistico - alla verifica della superficie territoriale.

Sf – Superficie fondiaria (mq) :

È la superficie disponibile del lotto edificabile ovvero la residua area risultante dalla superficie territoriale dedotte le superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti o previste. Sulla Sf si applica l'indice Uf.

Ut – Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq):

Rappresenta la superficie lorda dei fabbricati (SLP) in mq realizzabile per ogni mq di superficie territoriale (St).

Uf – Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq):

Rappresenta la superficie lorda dei fabbricati (SLP) in mq realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf).

(Sc) – Superficie coperta (mq)

È l'area della superficie risultante dalla proiezione ortogonale sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo,

Sono esclusi dal computo dell'area coperta:

- i balconi, i cornicioni, gli sporti, i piani caricatori, le pensiline e le gronde con sporgenza non superiore a m 1,50 (per sbalzi oltre m 1,50 viene conteggiata la sola parte eccedente);
- le autorimesse completamente interrato;
- le piscine e le vasche all'aperto;
- le serre di coltura a carattere non permanente;
- gli apparati tecnologici finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
- per gli edifici inseriti nel sistema delle attività economiche, sono esclusi gli apparati tecnologici esterni, le tettoie aperte a protezione di stalli di sosta autovetture o motocicli privati per la quota prescritta dalle presenti norme, i silos, i piani di carico, gli elementi a sbalzo fino a m 2,00 (per sbalzi oltre m 2,00 viene conteggiata la sola parte eccedente).

(Q) – Rapporto di copertura (%)

È il rapporto massimo, misurato in percentuale (%), tra la superficie coperta dell'edificio o degli edifici e la relativa superficie di intervento fondiaria ($Q = Sc / Sf \times 100$).


(SLP) – Superficie Lorda di Pavimento (mq):

La Superficie lorda di pavimento (Slp) è la somma delle superfici di tutti gli spazi fruibili, anche interrati, aventi i requisiti di utilizzazione prescritti dai regolamenti igienico sanitari e/o edilizi per la destinazione a cui risultano preposti, (ivi compresi eventuali interpiani a soppalco, scale interne alle unità immobiliari, gradoni). Sono comprese nel computo della Slp:

- le verande chiuse, bow windows;

- i piani seminterrati al verificarsi anche di una o più delle seguenti condizioni:

- la superficie complessiva fuori terra delle pareti perimetrali dei locali seminterrati (misurata su tutti i lati e calcolata secondo lo schema grafico n. 1) sia superiore al 30 % della superficie complessiva delle pareti perimetrali dei medesimi piani seminterrati;



- l'altezza netta interna dei medesimi locali sia maggiore e/o uguale a cm 240 a prescindere dall'uso e fatto quanto di seguito indicato per le superfici destinate a parcheggio.

La SIp è comprensiva delle murature di delimitazione di detti spazi, computate secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente ai fini dell'isolamento termoacustico.

Sono escluse dal computo della SIp:

- balconi, logge aperte anche per la porzione rientrante, spazi a pilotis, pensiline, lastrici solari, porticati aperti, portici e gallerie pubbliche o di uso pubblico, vani scala e ascensore condominiali, piani interrati;
- la superficie dei sottotetti per le parti con altezza interna media netta ponderale non superiore a 1,80 e con le caratteristiche dei locali sottotetto indicate dal Regolamento Edilizio.
- la superficie delle aree a parcheggio site al piano terra e seminterrate fino ad un massimo di 1mq/10 mc destinati a pertinenza delle singole unità immobiliari;
- i locali comuni destinati allo smistamento e al deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani quando inseriti nel corpo del fabbricato principale;
- i volumi tecnici quali extracorsa degli ascensori e non altrimenti localizzabili o le cabine per

impianti di approvvigionamento energetico;

- le opere edilizie relative alle cabine elettriche di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza;
- le superfici occupate da opere edilizie finalizzate al risparmio energetico quali pannelli solari, tetti verdi, serre, teleriscaldamento e al contenimento dei consumi idrici, ai sensi della normativa vigente in materia e di ogni ulteriore prescrizione presente a tali fini nel Regolamento Edilizio.

Negli interventi nel sistema delle attività economiche concorrono al computo della edificabilità, verificata con SLP complessiva i locali per residenza del titolare e/o degli addetti, i locali accessori, i magazzini, gli spazi mensa e per la ristorazione in genere, lo stoccaggio, compresi i locali interrati o seminterrati.

Nel sistema delle attività economiche sono altresì esclusi dal computo della SLP:

- le superfici destinate a impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti liquidi, solidi o gassosi delle attività produttive, e i locali tecnici nelle dimensioni minime previste dalle norme in materia di sicurezza, purché l'altezza massima interna netta non superi i m 2,50;
- gli apparati tecnologici esterni, le tettoie aperte a protezione di parcheggi, i silos, i piani di carico, le tettoie a sbalzo fino a m 3,50, purché non chiuse perimetralmente, neanche con elementi mobili;
- gli spazi asserviti a nido aziendale convenzionato con l'Amministrazione Comunale, per la superficie massima di 200 mq, se accessibile direttamente da spazi pubblici o di uso pubblico.

(V) – Volume degli edifici (mc):

Il volume edificato al fine delle verifiche di norma o per l'applicazione dei contributi di costruzione è determinato dal prodotto della SIp per l'altezza virtuale questa fissata in 3.00 m

(H) – Altezza degli edifici (m)

Le altezze dei fabbricati sono quelle prescritte dal Piano di Governo del Territorio con riferimento agli ambiti territoriali.

L'altezza dei fabbricati viene misurata come differenza tra il piano di spiccatto e la più alta delle seguenti quote :

- punto più alto dell'intersezione del fronte con la quota del piano di imposta della copertura;
- linea di colmo (per gli edifici con inclinazione della copertura maggiore del 50%);
- intradosso solaio di copertura (per gli edifici con copertura piana).

Per piano di spiccatto si intende la quota media del marciapiede questa misurata sui fronti prospicienti il medesimo marciapiede per gli edifici in fregio alle strade e posti a valle delle medesime strade, mentre, oltre la profondità di m 10 dal fronte verso strada dell'edificio e/o per edifici posti a monte delle

medesime strade, il piano di spiccato è quello del piano naturale di campagna (per i quali l'altezza è computata nel punto medio della fronte più alta misurata sul piano di spiccato lungo il lato dell'edificio).

Sono esclusi dai limiti di altezza gli impianti tecnologici degli edifici residenziali quali i vani tecnici e le canne fumarie, gli impianti tecnologici degli edifici produttivi, quali le ciminiere, i silos, le torri di raffreddamento, le gru fisse, i carri ponte, gli impianti di abbattimento, depurazione, trattamento degli scarichi gassosi, i vani tecnici strettamente correlati ai processi produttivi, nonché i serbatoi d'acqua per impianti a caduta, i tralicci per le linee elettriche, le torri piezometriche e per le telecomunicazioni, le torri campanarie.

Dette esclusioni potranno tuttavia non essere ammesse, caso per caso, a seguito di motivata determinazione dell'Ufficio competente in relazione ad esigenze di tutela ambientale e paesistica.

Si definiscono altresì “**numero di piani fuori terra (Np)**” il numero massimo dei piani che concorrono, anche solo parzialmente, all'individuazione di superficie lorda di pavimento.

(Dc) – Distanza dai confini (m)

Distanza dei fabbricati dai confini di proprietà (Dc): la distanza di un fabbricato dai confini di proprietà.

Si misura sulla retta orizzontale che individua la distanza minima tra il confine ed il fabbricato, esclusi i balconi aperti, le scale aperte, cornicioni, gronde, pensiline e sporti fino a m 1,50 di sporgenza dal fabbricato ma compresi i portici ed i loggiati.

La distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà si determina applicando l'indice di distacco minimo Dm, con un minimo assoluto di m 5,00, salvo i casi in cui è consentita l'edificazione in confine di proprietà o in comunione o in caso di convenzionamento.

(Df) – Distanza tra fabbricati (m)

È la distanza minima che deve intercorrere fra gli edifici (m), viene misurata tra le fronti dei fabbricati che si fronteggiano, in modo ortogonale alle stesse, con verifica di semplice ribaltamento.

Le distanze minime tra i fabbricati residenziali sono definite come segue, fatte salve eventuali leggi vigenti prevalenti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.

Nuclei antichi

per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, o ricostruzioni le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,

computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

Ambiti Consolidati sottoposti a Piano delle Regole e Ambiti di Trasformazione

Negli edifici esistenti la distanza è quella preesistente.

Per i nuovi edifici, la distanza minima da edifici esistenti, quando le pareti fronteggianti siano finestrate, è pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m 12.

In ogni caso è prescritta la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti anche cieche di edifici antistanti.(verifica di semplice ribaltamento e non anche con raggio).

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici compresi in Piano Attuativo e nel caso di riconosciuti allineamenti preesistenti.

(Ds) – Distanza dai cigli stradali (m)

La distanza minima degli edifici dalle strade esprime in metri lineari lo spazio libero che deve intercorrere tra gli edifici e gli spazi destinati alla viabilità, così come individuati negli elaborati di PGT per quella prevista e del ciglio esterno per quelle esistenti.

La distanza dei fabbricati dai cigli stradali si misura, sulla retta orizzontale che individua la distanza minima del fabbricato, con le esclusioni e le inclusioni di cui al comma precedente.

Ad eccezione della viabilità privata a fondo cieco a servizio dei singoli edifici o insediamenti, vanno tuttavia tassativamente osservate le seguenti distanze minime dei fabbricati dai cigli stradali:

- ml. 5,00 per strade con sezione complessiva fino a ml. 7,00;
- ml. 7,00 per strade con sezione complessiva compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00;
- ml. 10,00 per strade con sezione complessiva superiore a ml. 15,00.

Le prescrizioni relative alle distanze non si applicano quando i fabbricati sono inseriti in piani attuativi convenzionati.

All'interno della distanza minima possono essere compresi anche i percorsi ciclabili, pedonali e gli spazi di parcheggio di cui sia prevista la cessione gratuita o l'asservimento in uso pubblico.

Fatti salvi gli eventuali allineamenti indicati nella cartografia del PGT, è facoltà dell'Amministrazione comunale, nel rispetto delle distanze fissate dal Codice Civile, di applicare distanze inferiori rispetto a quelle indicate nelle precedenti norme in caso di costruzioni prospicienti gli spazi pubblici; ciò per evitare

od eliminare frontespizi nudi, per motivi di ordine ambientale o panoramico, per rettificare o migliorare il tracciato della strada, per aumentare la sicurezza della circolazione stradale, per edifici che richiedano congrui spazi antistanti di sosta o di manovra; in tali casi, sono a carico del proprietario la sistemazione e la manutenzione dell'area eventualmente libera in margine alla strada e la decorosa sistemazione dei frontespizi che, per effetto del nuovo allineamento, rimanessero esposti alla pubblica vista.

Per i fabbricati destinati a servizi da realizzare in zone pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione potrà stabilire nuovi allineamenti.

Area di pertinenza

Le aree e le relative superfici individuate dagli elaborati del Piano delle Regole che sono servite per il calcolo degli indici di fabbricabilità fondiaria costituiscono le aree di pertinenza fondiaria delle costruzioni realizzate.

Un'area di pertinenza si definisce saturata quando le costruzioni realizzate hanno utilizzato il massimo dei volumi consentiti dai rispettivi indici.

Le aree di pertinenza fondiaria relative alle costruzioni esistenti o realizzate in attuazione del PGT non potranno mai essere ulteriormente conteggiate ai fini della utilizzazione degli indici di fabbricabilità se non per saturare l'edificabilità massima ammessa, nel caso di utilizzazione parziale della volumetria.

Il vincolo di pertinenza dura con il durare delle costruzioni e decade a seguito di variazione della destinazione di zona o delle prescrizioni d'intervento riguardante l'area interessata, operata dal PGT.

Nel caso le aree di pertinenza comprendessero parti di proprietà diverse da quella direttamente interessata dall'intervento di attuazione del PGT, occorrerà che i proprietari promotori dell'iniziativa edilizia mostrino e documentino che la proprietà delle aree così vincolate è consenziente e disposta a rinunciare al proprio diritto ad utilizzare in parte o in tutto l'indice di fabbricabilità; di tale vincolo sarà stipulata e trascritta convenzione a cura e spese dei proprietari o degli aventi titolo sui registri della proprietà immobiliare.

In caso di frazionamento successivi alla data di adozione del presente PGT, i lotti liberi o parzialmente liberi risultanti dagli stessi potranno essere computati, ai fini edificatori, solo nella misura in cui non debbano considerarsi asserviti, ai sensi del presente articolo ed in base ai nuovi indici di piano, all'edificio ed agli edifici esistenti sulla originaria proprietà unitaria.

Norma di perequazione

Negli interventi soggetti a piano attuativo la fabbricabilità complessiva, applicando l'indice di fabbricabilità territoriale U_t o una quantità di S_{lp} predefinita, va suddivisa in misura proporzionale all'estensione delle proprietà interessate dall'intero piano esecutivo, in modo da perseguire in forma convenzionale la perequazione delle condizioni tra i proprietari.

3 Operatività del piano

3.1 *Modalità di attuazione*

Gli interventi previsti dal Piano delle Regole si attuano di norma per intervento edilizio diretto, attraverso Permesso di costruire, Permesso di costruire Convenzionato, Denuncia di Inizio Attività o nei casi specificamente individuati, con Piano Attuativo.

È comunque possibile sempre intervenire con piano urbanistico attuativo proposto dai privati o attivato dal Comune nei casi descritti nelle presenti norme.

Il progetto di intervento edilizio convenzionato, anche qualora proposto da privati, deve essere corredato di impegno unilaterale d'obbligo o in forma di convenzione che preveda:

- realizzazione e cessione gratuita delle opere di urbanizzazione primaria e delle relative aree previste dal piano e/o di quelle necessarie all'insediamento prima della relativa conformità edilizia;
- cessione gratuita delle aree di urbanizzazione secondaria previste dal piano e/o necessarie all'intero intervento o la loro monetizzazione per quanto non previsto, all'atto del rilascio del primo permesso di costruire;
- adeguate garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi assunti.

Nella fase di vigenza del Piano delle Regole, il Comune determinerà le modalità con cui formalizzare l'impegno unilaterale d'obbligo con l'obiettivo di snellire, semplificare e rendere più economiche le procedure di attuazione del Piano delle Regole.

3.2 *Edificabilità ed opere di urbanizzazione*

L'edificabilità delle aree è subordinata alla presenza delle opere di urbanizzazione, fatti salvi:

- i casi che si avvalgano di monetizzazione, e ove la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria o di allacciamento ai pubblici servizi sia già programmata dall'Amministrazione Comunale;
- i casi in cui i titolari di permesso di costruire si impegnino a realizzare direttamente le opere di competenza a propria cura e spese, contestualmente all'edificazione, secondo quanto concertato con gli enti erogatori.

Fatta salva la speciale disciplina per le zone agricole e quella derivante dai meccanismi di perequazione e compensazione previste alla luce dell'art. 11 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, è ammissibile la cessione della potenzialità edificatoria a proprietà confinante appartenente al medesimo ambito

territoriale, a condizione che la convenzione notarile costitutiva della relativa servitus non aedificandi venga regolarmente trascritta nei pubblici registri immobiliari.

3.3 *Permesso di costruire convenzionato*

Il “permesso di costruire convenzionato”, è atto abilitativo di intervento edilizio corredato da atto recante gli impegni del soggetto attuatore in merito, alternativamente o cumulativamente, ai seguenti oggetti:

- realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- cessione o asservimento ad uso pubblico di aree o strutture a standard oppure monetizzazione;
- attuazione dello standard qualitativo, ove indicato nelle norme del Piano delle Regole;
- osservanza di cautele, misure, prevenzioni nella trasformazione o uso degli immobili;
- osservanza di indirizzi planivolumetrici o morfologici nell’attuazione dell’intervento.

Gli impegni di cui al comma precedente devono essere contenuti in apposita convenzione urbanistica, sottoscritta, oltre che dal soggetto attuatore, dal competente Dirigente, per conto dell’Amministrazione e ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della Legge 7.8.1990, n. 241.

La convenzione allegata al permesso di costruire deve essere:

- precedentemente approvata dal Dirigente competente;
- richiamata espressamente nel titolo abilitativo alla cui formazione è preordinata, con esplicita previsione che l’inadempimento degli obblighi o l’inosservanza dei doveri previsti nella convenzione costituiscono giusta causa per la revoca del titolo abilitativo medesimo;
- trascritta, successivamente alla formazione del connesso titolo abilitativo, presso i registri immobiliari, al fine di assicurarne adeguata pubblicità nei confronti dei terzi. I contenuti della convenzione devono essere in ogni caso completati con l’impegno del soggetto attuatore ad assicurare il trasferimento degli obblighi in capo agli aventi causa nella titolarità delle aree interessate dall’intervento, e con la previsione delle sanzioni, anche pecuniarie, applicabili in caso di violazione degli impegni assunti.

3.4 *Opere di urbanizzazione primaria*

Le opere di urbanizzazione primaria sono stabilite dall’art. 44 della LR 12/05:

- strade residenziali, strade al servizio interno e per l’allacciamento alla viabilità principale dei lotti edificabili. Tali strade devono essere idonee al transito veicolare ordinario;
- spazi di sosta o di parcheggio, spazi pubblici destinati alla sosta o al parcheggio degli autoveicoli;
- rete delle fognature pubbliche, costituita da tutti gli idonei manufatti adibiti alla raccolta ed allo



scorrimento delle acque nere e eventualmente meteoriche fino all'allacciamento dei lotti edificabili alla rete principale urbana; gli impianti di depurazione eventualmente da realizzare a cura dei privati a monte dell'allacciamento alla rete principale, rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria;

- rete dell'acquedotto pubblico, costituita dalle condotte per l'erogazione dell'acqua potabile di allacciamento dei lotti edificabili alla rete principale urbana, nonché da una quota di competenza per gli impianti di captazione, sollevamento e opere accessorie;
- rete dell'energia elettrica e del gas, costituita dalle reti per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi industriali e domestici e del gas combustibile per uso domestico, di allacciamento dei lotti edificabili alla rete principale urbana;
- rete dell'illuminazione pubblica, costituita dai cavi e dagli impianti per una illuminazione sufficiente e razionale delle aree e delle strade pubbliche e private;
- cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
- spazi di verde attrezzato dotate di un minimo di attrezzature per il gioco ed il riposo, la cui manutenzione è di competenza dei privati.

3.5 Opere di urbanizzazione secondaria

Le opere di urbanizzazione secondaria sono stabilite dall'art. 44 della LR 12/05:

- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo e strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- mercati di quartiere;
- presidi per la sicurezza pubblica;
- delegazioni comunali;
- chiese e altri edifici religiosi;
- impianti sportivi di quartiere;
- aree verdi di quartiere;
- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- cimiteri.

Capo III Definizione dei Sistemi Funzionali urbanistici

4 Destinazione d'uso

Costituisce destinazione d'uso di un'area o di un edificio il complesso di funzioni ammesse dal PGT per l'area o per l'edificio.

Le destinazioni principali e quelle complementari possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nei limiti determinati nelle presenti norme, salvo quelle esplicitamente escluse dal PGT.

Le aree ricomprese, con apposita notazione nelle tavole di piano, all'interno di Piani Attuativi in corso di attuazione o altri atti autorizzativi sono soggette agli indici, parametri e prescrizioni stabiliti dai relativi atti; allo stesso modo sono fatte salve le previsioni dei Piani Attuativi convenzionati e degli atti edilizi autorizzativi, sino alla loro scadenza, anche se difformi dalle previsioni del Piano delle Regole.

La funzione connessa ad una destinazione d'uso principale si considera autonomamente rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio comportando mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante, anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione qualora sussistano una o più delle seguenti condizioni:

- venga ad occupare una porzione superiore al 15% della Slp complessiva del complesso edilizio;
- la slp oggetto di modifica della destinazione d'uso sia superiore a mq 150.

Le destinazioni d'uso delle aree e dei fabbricati debbono essere indicate negli elaborati progettuali allegati alle richieste degli atti autorizzativi, con riferimento sia allo stato di fatto che all'ipotesi progettuale, nei casi di intervento diretto come nei casi di Piano Attuativo.

5 I sistemi funzionali urbanistici

Gli elaborati del PGT individuano la distribuzione territoriale dei sistemi funzionali urbanistici cui sono collegate le destinazioni d'uso principali e quelle complementari.

Si configurano come destinazioni d'uso principali, ossia idonee ad individuare un sistema urbanistico, quelle appartenenti agli insiemi:

- Sistema delle residenze;
- Sistema delle attività economiche;
- Sistema del verde e della naturalità;
- Sistema dei servizi;
- Sistema dei vincoli.

5.1 **Sistema della residenza**

Destinazione d'uso principale:

la residenza e le relative pertinenze funzionali quali le autorimesse private, i servizi comuni per le abitazioni, i locali accessori e di servizio e per gli impianti tecnologici.

Destinazioni d'uso complementari alla residenza fatte salve le diverse prescrizioni espressamente indicate nelle singole norme riferite agli ambiti territoriali del Piano delle Regole:

- servizi sociali, sanitari e istituzioni pubbliche o di interesse pubblico;
- associazioni politiche, culturali, religiose, sindacali, professionali;
- pubblici esercizi con orari di apertura diurni e serali;
- teatri e cinematografi, attrezzature museali ed espositive;
- esercizi commerciali di vicinato e magazzini funzionalmente connessi;
- attività paracommerciali, agenzie bancarie, artigianato artistico;
- autorimesse pubbliche e private;
- attività ricettive, residenza temporanea, abitazioni collettive, pensioni e affittacamere;
- uffici pubblici, privati e studi professionali, con i limiti dimensionali eventualmente individuati nei diversi ambiti territoriali;
- centri di formazione e scuole private;
- attività private per il tempo libero e lo sport indoor;
- artigianato di servizio e di produzione, non nocivo e non molesto; tali aziende artigianali non

potranno avere superficie lorda di pavimento superiore a mq 150, fatte salve quelle esistenti alla data di adozione del Piano delle Regole;

- attività agricole non economiche (coltivazione diretta di orti, frutta ecc...);
- i servizi come regolati nel Piano dei Servizi;

Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle specifiche norme di zona:

- attività di produzione industriale e artigianale;
- esercizi commerciali con grandi superfici di vendita e nuove medie superfici commerciali;
- depositi e magazzini senza attività commerciale o artigianale connessa;
- attività di cash&carry e commercio all'ingrosso;
- attività agricole estensive e di allevamento degli animali, macelli, le stalle di ogni tipo, scuderie ed impianti ippici;
- depositi di materiali a cielo aperto;
- Impianti di erogazione di carburanti o di lavaggio autoveicoli;
- Discoteche e locali da ballo;
- pubblici esercizi con orari di apertura notturni;
- industrie insalubri di I classe di cui all'articolo 216 del T.U.LL.SS. n.1265/1934 e ex DM 59/1994 e le industrie a Rischio di Incidente Rilevante ex DLgs 334/99 LR 19/01;
- eventuali altre attività incompatibili con la destinazione residenziale in quanto nocive, inquinanti, rumorose o moleste.

5.2 Sistema delle attività economiche

Destinazione d'uso principale:

produzione in forma artigianale e industriale di beni e servizi, erogazione di servizi privati non convenzionati.

Destinazione d'uso complementare:

- stoccaggio delle merci;
- attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- attività terziarie, direzionali, di ricerca;
- pubblici esercizi;
- attività di servizio all'impresa, asili nido aziendali;
- attrezzature per l'autotrasporto e la logistica;

- Impianti di erogazione di carburanti o di lavaggio autoveicoli;
- impianti tecnologici;
- medie superfici commerciali ove e nei limiti ammessi dalle norme commerciali del Piano delle Regole;
- attività commerciali riferite alla vendita di merci ingombranti a consegna differita;
- artigianato di servizio e magazzini connessi, attività paracommerciali;

Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona:

- destinazioni residenziali;
- esercizi commerciali di vicinato (sono ammesse esclusivamente attività commerciali riferite alla vendita di merci ingombranti a consegna differita);
- esercizi commerciali con medie e/o grandi superfici di vendita;
- attività professionali;
- attività turistico - ricettive;
- servizi pubblici e privati non correlati all'attività produttiva;
- attività agricole e di allevamento degli animali;
- industrie insalubri di I classe di cui all'articolo 216 del T.U.LL.SS. n.1265/1934 e ex DM 59/1994 e le industrie a Rischio di Incidente Rilevante ex DLgs 334/99 LR 19/01;

5.3 Sistema del verde e della naturalità

Destinazione d'uso principale:

- agricola di tutela ambientale paesistica;
- esercizio della conduzione del fondo agricolo, silvicoltura, allevamento nei limiti previsti nei diversi ambiti, e relative attrezzature.

Destinazioni d'uso complementari:

- l'esercizio dell'attività di agriturismo e del turismo equestre nel rispetto della vigente legislazione statale e regionale in materia;
- servizi per la fruizione turistica degli ambiti agricoli e di interesse ambientale;
- insediamento esercizi pubblici destinati al turismo, alla erogazione di cibi e bevande e all'agriturismo sulla base di progetti che prevedano il recupero di immobili esistenti;
- abitazioni per i conduttori dei fondi, per gli imprenditori agricoli e per i dipendenti, secondo i disposti delle vigenti leggi regionali;
- residenza ordinaria solo per gli edifici esistenti non connessi all'agricoltura;

- attività di trasformazione e vendita diretta dei prodotti agricoli, nei limiti ammessi nelle norme riferite ai diversi ambiti.

Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona:

- nuovi edifici residenziali non connessi alla attività agricola;
- destinazioni del sistema secondario della trasformazione;
- attività di estrazione e di cava e il deposito permanente di materiali impropri;
- scavi e reinterri che alterino le condizioni di equilibrio idrogeologico ed ambientale;
- ogni tipo di attività commerciale non connessa alla conduzione agricola dei fondi;
- Impianti di erogazione di carburanti o di lavaggio autoveicoli.

5.4 Sistema dei servizi

Destinazione d'uso principale:

- servizi e attrezzature pubbliche e private di interesse collettivo o religiose, come regolate nel Piano dei Servizi;
- impianti tecnologici;
- demanio sciabile.

Destinazioni d'uso complementari:

- residenze collettive (convitti, pensionati, conventi);
- residenza del personale di custodia;
- edilizia residenziale pubblica e sociale;
- commercio e attività di erogazione cibi e bevande esercitato a fini solidali e direttamente connesso, per tipologia, al servizio;
- attività agricole non economiche (coltivazione diretta di orti, frutta ecc...).

Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle norme di zona:

- la residenza ordinaria;
- le attività produttive;
- l'attività agricola economica;
- il commercio non connesso al servizio, medie e grandi superfici di vendita;
- commercio all'ingrosso, cash&carry;
- Impianti di erogazione di carburanti o di lavaggio autoveicoli

5.5 *Sistema dei vincoli*

Destinazione d'uso principale:

- Aree private o pubbliche soggette a vincolo di inedificabilità in relazione alle diverse tipologie.

6 Mutamento di destinazione d'uso

Le variazioni di destinazione d'uso, attuate con opere edilizie, finalizzate all'insediamento di attività sportive, ricettivo/alberghiere, commerciali, terziarie cinematografiche, musicali e teatrali, artigianali e direzionali comporteranno una variazione del fabbisogno di servizi rispetto alle previsioni di PGT.

In tali casi il Comune verificherà e definirà la dovuta dotazione di standard e le modalità di reperimento ai sensi del Piano dei Servizi vigente.

Qualora le variazioni di destinazione d'uso comportino l'insediamento di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114, la variazione del fabbisogno di servizi avverrà anche in assenza di opere edilizie.

Il bilancio dei servizi connesso al mutamento di destinazione d'uso è regolamentato nelle norme del Piano dei Servizi.

La destinazione d'uso legittimamente in atto in un edificio è quella risultante dal titolo abilitativo relativo; in caso di mancanza, si fa riferimento ad altra documentazione esistente provvista di data certa o, in assenza, ad accertamenti e ad indagini compiute dai pubblici ufficiali o, in mancanza di altri riscontri possibili, la destinazione d'uso può essere attestata tramite autocertificazione.

Sono fatte salve le previsioni contenute nel D. Lgs. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.

7 Aree per parcheggio privato

Si considerano come parcheggi privati interni gli spazi privati di sosta entro le proprietà private che soddisfano la dotazione minima prescritta dal presente articolo.

In caso di interventi di nuova costruzione deve essere garantito, ai sensi dell'art. 41 sexies della L. 1150/1942, il reperimento di spazi per parcheggi privati interni in misura non inferiore a 1 mq per ogni 10 mc di costruzione e, comunque, limitatamente alle destinazioni residenziali, almeno un posto auto per ogni alloggio.

Nel caso di interventi di ampliamento di edifici esistenti deve essere garantito, ai sensi dell'art. 41 sexies della L. 1150/1942, il reperimento di spazi per parcheggi privati interni in misura non inferiore a 1 mq per ogni 10 mc di nuova costruzione e, comunque, limitatamente alle destinazioni residenziali, almeno un posto auto aggiuntivo rispetto a quelli preesistenti, per ogni nuovo alloggio.

Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria che, pur non prevedendo l'ampliamento del volume esistente, comportano un incremento del numero di unità immobiliari residenziali, deve essere garantito almeno un posto auto aggiuntivo rispetto a quelli preesistenti, per ogni nuovo alloggio.

Qualora per tale caso sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere all'obbligo del presente comma gli interventi sono consentiti previa monetizzazione di una somma, per metro quadro di spazio a parcheggio da reperire, pari al costo base di costruzione degli edifici residenziali (con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata), aggiornato annualmente dal Comune.

Nelle zone residenziali, per un più efficace rispetto dell'ambiente, le autorimesse dovranno essere realizzate sempre entro terra o inserite nel corpo principale, salvo il caso di impossibilità tecnica da dimostrarsi nel progetto.

7.1 *Dotazione integrativa di parcheggi privati*

Fatta salva la dotazione minima obbligatoria di spazi da destinare a parcheggi privati interni di cui al precedente articolo, in caso di interventi non ricadenti entro l'ambito di piani attuativi o atti di programmazione negoziata, di nuova costruzione, ricostruzione, ristrutturazione edilizia (nel caso in cui vi sia incremento del peso insediativo rispetto all'esistente), ampliamento (per la quota di metri quadri di SLP aggiuntiva) e mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante tra categorie principali,

nonché in caso di ristrutturazione urbanistica, deve essere garantita la seguente ulteriore dotazione di parcheggi privati:

<u>destinazione</u>	<u>carico relazionale</u>
residenza	1 posto auto / 3 unità immobiliari (minimo 1 posto)
terziario direzionale	1 posto auto / 100 mq di slp
commerciale	1 posto auto / 50 mq di slp
artigianato di servizio	1 posto auto / 150 mq di slp
produttivo tradizionale	1 posto auto / 300 mq di slp (con esclusione delle aree di magazzino)
 esercizi pubblici:	
alberghi, motels, ristoranti, bar e simili	1 posto auto / 25 mq di slp
discoteche, teatri, cinema, sale gioco	1 posto auto / 25 mq di slp
servizi sociosanitari, cliniche, case per anziani	1 posto auto / 100 mq di slp

Negli edifici di uso promiscuo, la dotazione integrativa di parcheggi privati deve essere calcolata separatamente per le porzioni di edificio aventi diverse destinazioni.

Tale dotazione può essere reperita nello stesso lotto di intervento o, qualora venga ritenuto utile dall'Amministrazione comunale ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, su altre aree ad un'adeguata distanza pedonale.

Le aree destinate a parcheggio privato sono vincolate a tale uso e sono asservite alle relative unità immobiliari.

Tali parcheggi per autovetture debbono presentare le dimensioni minime previste nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Attuazione e debbono risultare liberamente e funzionalmente accessibili da uno spazio di adeguata dimensione ed essere disimpegnati in modo tale da non creare pericolo o disagio per il traffico.

I parcheggi privati debbono obbligatoriamente essere pavimentati e completati con idonea segnaletica stradale.

Ove venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare tali parcheggi privati può essere autorizzata o disposta la monetizzazione della dotazione di parcheggi privati mancanti, mediante il versamento di una specifica somma determinata dall'Amministrazione comunale stessa, comprensiva del valore dell'area e del costo delle opere per la loro realizzazione.

8 Aree per parcheggio pubblico

Negli AT dovranno essere reperiti i parcheggi pubblici previsti dalle schede d'ambito. Nelle zone a permesso di costruire convenzionato, nelle zone di riconversione e riqualificazione urbana dovranno altresì essere reperiti posti auto pubblici, da collocare pertanto all'esterno delle recinzioni dei singoli lotti, calcolati secondo la seguente formula:

$$P.a. = slp / 96 * 1,2$$

Dove p.a. è il numero di posti auto da reperire (da arrotondare all'unità superiore, slp è la superficie lorda di pavimento prevista).

Capo IV Disciplina degli ambiti territoriali

9 Sistema della residenza

La destinazione d'uso principale (residenziale) e la complementare sono determinate ai sensi dell'articolo 5.1 delle presenti NTA.

Il Piano delle Regole articola il sistema della residenza in cinque specifici ambiti:

- Centri storici e/o nuclei antichi;
- Ambito residenziale di contenimento allo stato di fatto,
- Sistema del tessuto consolidato;
- Ambito residenziale con permesso di costruire convenzionato;
- Ambito di recupero;
- Piani attuativi in itinere.

Ogni attività ammessa è comunque tenuta al rispetto dei limiti di emissioni sonore previste dalla zonizzazione acustica della classe di pertinenza.

Le aree scoperte pertinenti agli edifici residenziali saranno prevalentemente destinate a giardino alberato, ad eccezione delle aree destinate a parcheggio pertinenziale.

I giardini e gli elementi naturali di interesse paesaggistico, ancorché non specificamente vincolati o individuati negli elaborati del Piano delle Regole, sono soggetti a tutela.

In caso di intervento il progetto dovrà individuare tali aree qualora presenti nel lotto e le soluzioni poste in atto per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio arboreo e vegetazionale esistente.

Per gli ambiti di cui ai seguenti artt. 9.3 e 9.4, rispetto a quanto nei relativi paragrafi specificato, viene ammessa una premialità massima, in alternativa:

- del 15% della superficie lorda di pavimento individuata per interventi riguardanti edifici esistenti che comportino una riclassificazione complessiva del fabbricato in classe energetica A+, così come definita dalla DGR 8745/2008 e ss.mm.ii.;

- del 10% della superficie lorda di pavimento individuata per interventi riguardanti edifici esistenti che comportino una riclassificazione complessiva del fabbricato in classe energetica A, così come definita dalla DGR 8745/2008 e ss.mm.ii.;
- del 5 % della superficie lorda di pavimento individuata per interventi riguardanti edifici esistenti che comportino una riclassificazione complessiva del fabbricato in classe energetica B, così come definita dalla DGR 8745/2008 e ss.mm.ii.;

9.1 Centri Storici

Il presente articolo dettaglia la disciplina funzionale del sistema della residenza ricadente all'interno del perimetro del centro storico così come individuato negli elaborati di PGT.

Le regolamentazione degli interventi ammessi dal punto di vista tipo-morfologico nei nuclei antichi sono definiti al Capo V delle presenti norme.

Sono ammesse le destinazioni d'uso previste nel "sistema residenziale" di cui all'art. 5.1 delle presenti norme.

Le funzioni complementari e le funzioni escluse sono così ulteriormente regolamentate:

Sono escluse l'artigianato di servizio e le attività paracommerciali con Slp superiore a 150 mq, fatte salve le attività già regolarmente insediate al momento della adozione del Piano delle Regole.

Sono inoltre esclusi le sale da gioco e i centri di telefonia fissa ai sensi dell'articolo 98 bis della l.r.12/2005 e s.m. e i. .

L'insediamento di destinazioni d'uso complementari oltre il 30% della slp complessiva dell'edificio o complesso edilizio interessato, fatta salva la possibilità di occupare tutto il primo piano abitabile (terreno o rialzato), anche se eccedente tale quota, può avvenire con intervento edilizio diretto purché convenzionato in caso di cessione di aree per urbanizzazione.

I volumi non residenziali, esistenti alla data di adozione del PGT, si confermano nella destinazione regolarmente assentita, anche se difforme da quanto previsto dalle presenti norme.

9.2 Ambito residenziale di contenimento allo stato di fatto

Gli ambiti residenziali di contenimento allo stato di fatto sono rappresentati dalle zone residenziali in prevalenza di recente formazione e comunque per le quali il PGT ritiene di confermare l'esistente rapporto tra i "vuoti ed i pieni".

In tali ambiti sono pertanto ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia.

9.3. Sistema del tessuto consolidato

Gli ambiti residenziali consolidati e gli ambiti a permesso di costruire convenzionato sono rappresentati dalle zone residenziali in prevalenza di recente formazione nonché dalle aree libere.

Nell'ambito residenziale consolidato sono ammessi tutti gli interventi diretti di nuova costruzione, ampliamento, sopralzo, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, gli interventi sono soggetti a permesso di costruire convenzionato in caso di St e/o Sf superiore a 2.000 mq, nel rispetto dei parametri di seguito indicati.

Uf	0,35 mq/mq (0,50 mq/mq per interventi riguardanti aree comprese tra via Antonio Locatelli e via Angelo Bianchi)
Q	35 %
Dc, De, Ds	vedi art. 2
H max =	8,60 m (Np 3)

Al fine di incentivare la realizzazione di nuove strutture ricettive il PGT, per interventi a completa destinazione ricettiva, ammette una Uf di 0,60 mq/mq; l'attuazione di detti interventi è comunque sottoposta a permesso di costruire convenzionato.

9.4 Ambito residenziale con permesso di costruire convenzionato

Negli ambiti specificamente individuati negli elaborati del Piano delle Regole gli interventi edilizi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione sono soggetti a permesso di costruire convenzionato, ai sensi del precedente articolo 3.3 nel rispetto dei parametri previsti per ogni singolo ambito.

L'istanza di permesso di costruire dovrà interessare tutte le aree inserite nel perimetro dell'ambito assoggettato a permesso di costruire convenzionato.

Negli ambiti residenziali con permesso di costruire convenzionato, fatto salvo quanto di seguito specificato per il PCC1, dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

Uf	0,35 mq/mq;
Q	35 %

9.6 Piani attuativi in itinere

I piani attuativi in itinere identificano le aree assoggettate a processi insediativi avviati; gli stessi sono rappresentati nelle tavole del PGT con una specifica campitura. Le aree ricomprese all'interno di Piani Attuativi in corso di attuazione e interventi convenzionati sono soggette agli indici, parametri e prescrizioni stabiliti dai relativi piani attuativi; allo stesso modo sono fatte salve le previsioni dei Piani Attuativi convenzionati e degli atti edilizi autorizzativi (PdC o DIA), sino alla loro scadenza, anche se difformi dalle previsioni del Piano delle Regole.

Alla scadenza della convenzione urbanistica e una volta conclusi i collaudi delle opere di urbanizzazione connesse, le aree soggette a piani attuativi sono subordinati alle norme del Piano delle Regole.

10 Sistema delle attività economiche

La destinazione d'uso principale e le complementari sono determinate ai sensi dell'articolo 5.2 delle presenti NTA.

Ogni attività ammessa è comunque tenuta al rispetto dei limiti di emissioni sonore previste dalla zonizzazione acustica della classe di pertinenza nonché al rispetto dei limiti di emissione degli inquinanti in atmosfera.

Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, ricostruzione, nuova costruzione i relativi progetti dovranno prevedere adeguate modalità di inserimento paesistico di edifici ed attrezzature unitamente a coerenti misure di minimizzazione dell'impatto ambientale, particolarmente in ordine a tipologie architettoniche, rapporti fra spazi edificati e spazi aperti, uso di materiali e colori, qualità e quantità di aree a verde ed impianti arborei, utilizzo di impianti e tecnologie consoni al controllo ed abbattimento degli agenti inquinanti

10.1 Ambito produttivo /artigianale.

Nell'ambito produttivo/artigianale sono ammessi gli interventi diretti di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria nonché di ristrutturazione edilizia.

Non sono pertanto ammessi interventi di ampliamento e/o di nuova costruzione.

10.2 Ambito produttivo con permesso di costruire convenzionato

Il Piano delle Regole individua con la simbologia PCC4 un ambito posto lungo la SP di accesso all'abitato di Carona, in gran parte posto all'interno della fascia di rispetto della citata strada, nel quale è ammesso il deposito temporaneo di materiale edile.

Previo convenzionamento, ed all'esterno della citata fascia di rispetto, è ammessa l'edificazione di un fabbricato da destinarsi per l'appunto ad attività di deposito/magazzino per una slp massima di mq 200 ed un'altezza massima di m 5. La convenzione in particolare dovrà definire le idonee misure per mitigare l'impatto del previsto edificato sul paesaggio.

11 Sistema del verde e della naturalità

Il piano delle regole individua con apposita simbologia gli ambiti di elevata naturalità di cui all'art. 17 del vigente Piano Paesistico Regionale.

Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata.

In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi;
- b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo;
- c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali;
- d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell'ambiente;
- e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono.

Nelle aree ricomprese nel parco regionale delle Orobie Bergamasche, non essendo il medesimo Ente dotato di strumenti di pianificazione definitivamente approvato, valgono le disposizioni del presente articolo limitatamente agli aspetti non specificamente disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati.

Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sottoelencati sono soggetti alla seguente disciplina, fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché le procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione:

- a) la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è possibile solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; nelle more dell'entrata in vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di programmazione regionale o provinciale;

b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale;

c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di mitigazione, previa verifica dell'impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale.

Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti l'accesso alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere.

Sono ammessi:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti (ammessi nella misura massima del 20% del volume edilizio reale fuori terra calcolato secondo i criteri vuoto per pieno), purché gli interventi siano rispettosi dell'identità e della peculiarità del costruito preesistente; relativamente ai rifugi esistenti questi individuati con specifica simbologia (RI) l'ampliamento una tantum è ammesso anche in misura superiore al 20% del volume edilizio reale fuori terra calcolato secondo i criteri vuoto per pieno previa preventiva approvazione di specifico piano attuativo;

b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti;

c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo;

d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali;

e) piccole derivazioni d'acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, da verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006;

f) opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto inserimento paesaggistico delle stesse;

g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l'accesso ad attività già insediate, realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio;

i) interventi contenuti nell'accordo di programma relativo al demanio sciabile sottoscritto nel mese di novembre 2012.

I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono tenuti al rispetto del contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e delle previsioni dei piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale. A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili, a:

- Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.P.R.;
- Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 31 marzo 2006;
- Linee guida per l'esame paesistico dei progetti, approvate con d.g.r. n.11045 dell'8 novembre 2002 e pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002;
- Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi , approvati con d.g.r. n. 675 del 21 settembre 2005, pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 40., e successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006, pubblicata sul 2° Supplemento Straordinario del B.U.R.L. del 24 agosto 2006;
- Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica, approvato con d.g.r. n. 48470 del 29 febbraio 2009, pubblicata sul B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 S.S.;
- Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli interventi di ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 2000 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 del 27 dicembre 2000.

Il Piano delle Regole articola il sistema del verde in tre categorie:

- Ambito boschivo;
- Aree a prato/pascolo;
- Aree a verde in ambito urbano.

11.1 Ambito boschivo

L'ambito comprende i versanti boscati e cespugliati, dotati di elevata connotazione sotto il profilo naturalistico e visuale. È prevista la conservazione ed il miglioramento del carattere boschivo, anche con finalità di tutela idrogeologica e di conduzione colturale, nonché la valorizzazione delle specie arboree locali.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- i tagli ed i reimpianti connessi alla conduzione colturale;
- le opere di difesa idrogeologica, antincendio e connesse alla gestione produttiva del bosco;
- l'adeguamento e la sistemazione della viabilità d'accesso e di servizio esistente, con possibilità di nuovi collegamenti, con esclusiva finalità di servizio alle attività agrarie, nonché per il soccorso;
- la promozione di progetti di assestamento e di utilizzazione dei boschi e delle praterie intercluse d'interesse foraggero in funzione produttiva;
- l'uso per funzioni escursionistiche e sportive.

Non è consentita alcuna nuova edificazione ad esclusione delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività agricole (stalle, ricoveri attrezzi, ecc.) per un massimo in termini di slp di 100 mq/ha.

11.2 Aree a prato/pascolo

L'ambito comprende i pascoli d'alta quota, posti sopra i limiti della vegetazione arborea, ed i pascoli montani delle aree con prevalente significato naturalistico. Se ne prevede la conservazione dei caratteri fisici e paesaggistici, con ripristino, recupero e valorizzazione delle strutture agricole esistenti (malghe), la difesa dalla degradazione in aree arbustive e la protezione delle acque superficiali e sotterranee e dei laghi alpini.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- gli interventi finalizzati all'assestamento e all'utilizzazione dei pascoli;
- l'adeguamento della viabilità d'accesso con esclusiva finalità di servizio alle attività agrarie, nonché per il soccorso, anche con nuovi collegamenti, ove mancanti, dalle dimensioni minime necessarie;
- l'uso per funzioni escursionistiche e sportive.

11.3 Aree a verde in ambito urbano

Si tratta prevalentemente di aree a verde adiacenti al lago di Carona nell'ambito delle quali sono ammessi:

- Gli interventi di realizzazione di percorsi pubblici e relative attrezzature;
- Per gli edifici esistenti sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria interna ed esterna, gli interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

Sistema dei vincoli

Il piano individua le aree soggette ai vincoli e rispetti che si distinguono in:

- fascia di rispetto cimiteriale;
- fascia di rispetto stradale;
- fascia di rispetto del reticolo idrico;
- fascia di rispetto elettrodotto.

Nelle aree di rispetto cimiteriale, regolamentate anche nel Piano dei Servizi, è consentita la sistemazione coordinata a verde, e la realizzazione di attrezzature di carattere leggero e rimovibili.

E' ammessa inoltre la realizzazione di parcheggi pubblici a servizio delle aree cimiteriali. Non sono ammessi interventi di scavo e formazione di locali interrati (anche a parcheggio) di alcun genere.

Nelle aree comprese nei rispetti stradali è istituito il vincolo di inedificabilità con le seguenti precisazioni:

- è ammessa il risanamento conservativo degli edifici esistenti, nei limiti previsti dalle presenti norme;
- è ammessa la realizzazione di distributori di carburante ove previsto nelle presenti norme;
- nella fascia di rispetto, in accordo con l'ente gestore e delle norme del codice della strada, possono essere realizzati percorsi pedonali e ciclabili pubblici, nonché piantumazioni alberi e siepi finalizzati alla ricostituzione della continuità ecologica e alla realizzazione di fasce filtro di inserimento paesaggistico.

Fatte in ogni caso salve tutte le prescrizioni dettate dal Codice della Strada, nelle fasce di rispetto stradale potranno essere realizzate recinzioni solo dietro la sottoscrizione di un vincolo di non indennizzabilità dell'opera in caso di esproprio.

Nelle aree ricomprese nelle fasce di tutela dei corsi d'acqua è istituito il vincolo di inedificabilità assoluta. In tali aree sono ammessi esclusivamente interventi di sistemazione della vegetazione, per la messa in sicurezza idrogeologica e per la realizzazione di opere pubbliche.

Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono regolamentate dalle normative vigenti (DPCM 8 luglio 2003 e dal Decreto 29 maggio 2008).

Le fasce di rispetto degli elettrodotti riportate negli elaborati del PGT hanno carattere indicativo e potranno essere perfezionate sulla base delle successive determinazioni normative emanate statali o regionali e assunte dal PGT senza che ciò comporti variante allo stesso.

Capo V Nuclei antichi e/o centri storici

12 Modalità di intervento nei nuclei antichi

Il PGT, nelle tavole del Piano delle Regole, individua con opportuna campitura l'ambito dei nuclei antichi del Comune di Carona.

Sugli edifici e sui luoghi compresi in tale perimetro possono essere effettuati interventi edilizi di conservazione, di trasformazione per adeguamento ambientale, di trasformazione integrale comprese la demolizione con ricostruzione e la demolizione di edifici in contrasto, il tutto in relazione alla tipologia di intervento determinata negli elaborati del Piano delle Regole.

Sugli stessi immobili possono comunque essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con modalità e materiali coerenti con le modalità d'intervento stabilite.

Nei nuclei antichi non sono ammessi incrementi volumetrici.

Nella attuazione degli interventi sopracitati dovrà essere prevista la demolizione degli elementi in contrasto con l'ambiente e di superfetazioni di epoca recente che risultino privi di valore artistico; e la conservazione e la valorizzazione degli elementi architettonici individuati negli elaborati del Piano delle Regole.

L'attuazione degli interventi può avvenire, salvo quando diversamente precisato nelle presenti norme, mediante intervento edilizio diretto da rilasciare sull'intero complesso edilizio o sulla singola unità edilizia, con riferimento alle modalità di intervento previsti per gli edifici ed alle prescrizioni specifiche.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ove ammessi, possono essere attivati con Piano di Recupero con atto d'obbligo finalizzato ad equilibrare la dotazione di servizi per il comune.

Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione con conservazione del tipo o di parti individuate (senza demolizione e ricostruzione) possono essere realizzati tramite Permesso di costruire semplice o DIA con atto d'obbligo ove ne ricorra la necessità.

13 Gradi di intervento

Le tavole del Piano delle Regole identificano il grado di intervento cui assoggettare i diversi immobili esistenti. I gradi di intervento specificano le modalità di intervento ammesse secondo l'articolazione riportata nel presente articolo.

La Giunta Comunale, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione per il Paesaggio, al fine di incentivare il recupero del centro storico, potrà con specifica propria deliberazione ammettere per l'edificio oggetto di intervento l'applicazione del grado di intervento successivo a quello specificatamente individuato per il medesimo edificio dal piano delle regole.

A tale fine la Commissione per il Paesaggio può richiedere una più dettagliata documentazione ricognitiva e progettuale dell'immobile oggetto di intervento; la Giunta Comunale nel determinare la riclassificazione potrà prescrivere particolari cautele e specifiche tutele per parti o elementi dell'immobile oggetto di intervento.

13.1 Grado 0. Demolizione

Edifici per i quali si impone la demolizione perché la loro presenza è in contrasto con l'ambiente. In questi edifici sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria, solo se espresse da necessità igieniche o di salvaguardia dell'incolumità.

13.2 Grado 1. Manutenzione straordinaria finalizzata al recupero del nucleo antico

Gli interventi ammessi sono finalizzati a mantenere efficienti nel tempo le strutture e gli elementi costitutivi e consistono:

- rifacimento intonaci o coloriture diverse;
- rifacimento infissi esterni;
- rifacimento pavimenti e rivestimenti interni ed esterni;
- rifacimento manti di copertura;
- rifacimento o installazione di materiali di isolamento;
- rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento;
- rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi;
- rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
- rifacimento di impianti igienico sanitari;
- installazione di impianti igienico sanitari ricavati nel volume dell'unità immobiliare;
- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo;
- consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione;
- costruzione di vespai.

13.3 Grado 2. Restauro e risanamento conservativo

Sono rivolti a conservare e risanare integralmente le parti esterne ed interne che rivestono interesse urbanistico, architettonico, artistico e ambientale.

E' consentita:

- la trasformazione dell'impianto distributivo al fine di adeguarlo alle nuove esigenze senza alterare le principali articolazioni degli spazi cioè con vincolo di intangibilità delle strutture verticali e orizzontali salvo la creazione di aperture funzionali alla nuova distribuzione; è prescritta la conservazione di volte, soffitti significativi, strutture di collegamento verticale, pavimenti, cornici di porte e finestre;
- il restauro conservativo dei fronti sia quelli interni che quelli affacciati sui cortili;
- il consolidamento statico;
- la sostituzione degli elementi decorativi deteriorati, nel rispetto dei valori originali.

13.4 Grado 3. Ristrutturazione e ripristino

Edifici per i quali è prescritta la conservazione degli elementi esterni nel loro insieme e delle caratteristiche tipologiche strutturali, delle tecnologie costruttive e dei materiali. Prevede:

- il restauro delle facciate e le modificazioni delle aperture nella misura strettamente necessaria ad adeguarle con le trasformazioni interne;
- la creazione di nuove luci in coerenza con le caratteristiche architettoniche, dei volumi, partiti, tecnologie e materiali dell'edificio; dovranno comunque essere conservati tutti gli elementi di rilievo sia costruttivi che decorativi (volte, soffitti significativi, stipiti, pavimenti, camini, ecc...);
- la ristrutturazione distributiva.

13.5 Grado 4. Ristrutturazione e adeguamento

Edifici per i quali sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione totale o parziale, nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Nell'ambito della ristrutturazione e adeguamento sono compresi interventi atti a recuperare, ai fini del relativo uso, spazi e/o volumetrie realizzate al di sotto di spazi destinati a parcheggio e/o a verde.

14 Prescrizioni generali per gli interventi nel centro e nei nuclei storici

14.1 Superfetazioni

Per tutte le superfetazioni è obbligatoria la demolizione; in tal senso qualsiasi intervento deve prevedere l'eliminazione preventiva delle superfetazioni sia quando queste siano connesse con l'immobile, sia quando siano presenti nelle aree di pertinenza; le stesse non devono essere considerate nel calcolo della superficie lorda di pavimento e/o del volume esistente.

Dovranno inoltre essere eliminate le aggiunte ad edifici non autorizzate comunque prive di valore architettonico, anche di recente realizzazione, quali tettoie, depositi attrezzi, ricoveri per animali, baracche e/o prefabbricati ad uso di autorimesse e/o servizi igienici, chiusure di loggiati e di balconi, coperture con materiali sintetici, capannoni ad uso artigianale o industriale e commerciale, nonché depositi o magazzini ottenuti mediante la chiusura non autorizzata di tettoie o mediante la copertura di aree cortilizie.

14.2 Utilizzo dei rustici

Tutti i rustici annessi e incorporati a case rurali, ad avvenuta cessazione dell'attività agricola potranno essere soggetti a cambio di destinazione d'uso. I tamponamenti relativi ai fronti dovranno essere di norma eseguiti mantenendo e consolidando le strutture esistenti, con chiusure tramite serramenti allineati al lato interno dei pilastri e delle murature esistenti. Nel caso tale trasformazione preveda tamponamenti parziali in muratura delle aperture dei fronti, gli stessi devono essere allineati al lato interno dei pilastri; questi ultimi dovranno comunque essere mantenuti nella condizione originale ed eventualmente consolidati in modo da consentire una lettura degli elementi originali della struttura anche a trasformazione avvenuta.

Per rustici esistenti in classe di fattibilità geologica 4 è ammessa, previa demolizione dell'edificio esistente, la relativa trasposizione volumetrica in ambiti a classificazione geologica inferiore alle seguenti condizioni:

- Il relativo intervento e la relativa ubicazione dovrà essere effettuato previo rilascio da parte dell'Amministrazione Comunale di specifico permesso di costruire con parere favorevole da parte della Commissione per il Paesaggio:
- La nuova ubicazione dovrà essere individuata nel medesimo lotto così come frazionato alla data di approvazione del PGT; qualora ciò non sia possibile la ricollocazione della relativa volumetria potrà essere ammessa in altro sedime previa deliberazione della Giunta Comunale.

14.3 Sottotetti

Gli edifici che dispongono di un piano sottotetto potranno prevedere un utilizzo ad abitazione se questi sono conformi alle caratteristiche di altezza media ponderale interna ed altezza minima interna imposte dalle vigenti normative in materia; non è ammesso, al fine del raggiungimento di tali altezze, il sopralzo dell'esistente copertura; in tal senso si specifica anche al fine dell'applicazione della normativa di recupero ai fini abitativi del sottotetto che l'altezza massima ammessa è l'altezza dell'edificio esistente.

14.4 Tamponamento di portici e logge

Non è in nessun caso ammesso il tamponamento di portici al piano terra e/o logge al piano o ai piani superiori; eventuali tamponamenti potranno essere eventualmente assentiti dall'Amministrazione Comunale se realizzati con elementi vetrati posti sul fronte interno e interni rispetto alle luci dei portici e delle logge.

14.5 Balconi, scale esterne e recinzioni

È vietata la realizzazione di nuovi balconi che alterino radicalmente l'aspetto dei prospetti esistenti. Interventi in tal senso potranno essere eventualmente assentiti previo parere positivo della Commissione del Paesaggio.

È prevista la conservazione delle caratteristiche distributive dei collegamenti verticali. Per le scale esterne verranno studiate, caso per caso, soluzioni idonee con la possibilità di inglobamento nel volume esistente o soluzioni che si integrino con l'aspetto esterno.

Non è consentita la realizzazione di recinzioni interne alle aree cortilizie, anche nel caso in cui la proprietà dell'area risulti frazionata.

14.6 Materiali prescritti

a. Superfici

E' ammesso l'uso di materiali moderni quando questi si integrino con i materiali costruttivi originali; non è ammesso l'uso di rivestimenti plastici non assimilabili all'intonaco civile (bucciato, graffiato, ecc..) di serramenti in lega leggera e in acciaio inossidabile.

b. Copertura

In lastre di ardesia e/o cementegole tipo ardesia.

c. Spazi aperti

E' vietata la pavimentazione con lastre di cemento, autobloccanti, o con smalto di asfalto; potranno essere realizzate nuove pavimentazioni in pietra e/o sistemazioni a verde.

Capo VI Norme specifiche

15 Strade e percorsi

15.1 *Sedimi stradali privati*

L'apertura di nuove strade private è soggetta ad autorizzazione comunale secondo le modalità descritte nel Regolamento Edilizio.

In determinati casi, il cui apprezzamento spetterà al Comune, in relazione all'importanza della rete viaria principale, alle sue caratteristiche ed alla situazione urbanistica della zona, potrà essere prescritta la chiusura con cancello all'imbocco delle strade private in posizione arretrata tale da non intralciare il traffico lungo la strada pubblica, particolarmente per quelle a fondo cieco, e la formazione di un adeguato spazio esterno.

Tutti gli edifici ubicati in prossimità o in fregio alle strade private saranno soggetti alle presenti norme in termini di distanze equiparando, esclusivamente a tale fine, le strade private a quelle pubbliche.

16 Demanio sciabile

16.1 *Demanio sciabile*

Il PGT individua all'interno del demanio sciabile le aree sciabili, le aree sciabili attrezzate e le piste. Ricadono all'interno dell'area sciabile attrezzata anche gli impianti di risalita e gli impianti di innevamento.

In tali ambiti è ammessa la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti di risalita esistenti, la realizzazione di nuove piste, di nuovi impianti e delle relative stazioni, e la realizzazione di attrezzature sportive all'aperto connesse all'attività sciistica.

Si intendono parte della stazione i locali per i macchinari, la biglietteria, i chioschi per ristorazione, i servizi igienici, i depositi per attrezzi nonché i vani indispensabili al personale necessario alla conduzione dell'impianto con divieto di ogni altra destinazione d'uso fatta salva la possibilità di collocare negli ambiti del demanio sciabile nuove strutture ricettive, per una slp massima di mq 500, ad ulteriore sostegno ed implementazione dell'offerta turistica rappresentata dagli impianti di risalita. Tale possibilità è concessa una tantum, previo convenzionamento con l'Amministrazione Comunale e approvazione di relativo piano attuativo da parte del Consiglio Comunale; per la stessa è richiesto inoltre parere preventivo dell'ente Parco delle Orobie Bergamasche.

Sono comunque ammessi gli interventi di riorganizzazione del demanio sciabile della conca di Carisole – sostituzione impianti funiviari e infrastrutture, nel rispetto delle prescrizioni rese dal Parco delle Orobie Bergamasche nel proprio parere reso in data 11.10.2011 prot. n. MRC-MM/1023.

Eventuali nuove previsioni rispetto alla situazione esistente costituiranno variante al Piano da sottoporre alle valutazioni previste dalla vigente normativa.

17 Decoro ambientale

17.1 *Recinzione delle aree*

Le recinzioni e i muri esistenti di antica formazione, anche al di fuori storici dei nuclei antichi, in muratura di pietra a blocchi o in ciottoli, devono essere salvaguardate: su di esse pertanto sono consentiti l'apertura di passaggi ed interventi di manutenzione o restauro con ricostruzione delle parti lesionate o alterate o crollate.

Le nuove recinzioni devono rispettare il limite in altezza di m 1.80 (m 2,50 per il sistema delle attività produttive) tanto verso gli spazi pubblici che privati e non devono recare ostruzione alle visuali delle strade pubbliche.

In corrispondenza di incroci stradali le recinzioni fisse devono essere opportunamente smussate in accordo con l'Amministrazione Comunale e l'area esterna dovrà essere ceduta gratuitamente quale opera di urbanizzazione primaria a completamento stradale.

17.2 Costruzioni accessorie in zone residenziali

Si definiscono costruzioni accessorie in zone residenziali i manufatti al servizio di edifici esistenti come verande, serre, chioschi da giardino (gazebo), pergolati.

La loro costruzione è ammessa nelle aree del sistema residenziale, con esclusione dei nuclei antichi, sistemate a giardino, senza computo della superficie coperta e di slp, nei limiti indicati dal regolamento edilizio.

Nelle zone per giardini e verde privato le serre sono ammesse con superficie non superiore a mq. 30.

18 Aree sottoposte a particolari prescrizioni

18.1 *Disposizioni per i distributori di carburante*

Gli interventi per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti si attuano in conformità alla legislazione e regolamentazione nazionale e regionale

Gli impianti di distribuzione del carburante e assimilabili sono ammessi ove consentito nei sistemi funzionali così come definiti nelle presenti norme, limitatamente alla fascia di rispetto stradale.

I nuovi distributori possono essere realizzati soltanto in quanto comprendano l'erogazione di gas metano e/o di gpl.

Gli indici, i parametri e le prescrizioni per i nuovi impianti e l'ampliamento di quelli esistenti sono i seguenti:

- $U_f = 0,2$ mq/mq
- $H_e = m$ 4,00, ad eccezione delle pensiline che potranno raggiungere i m 7,00
- $A_f = 10\%$, da organizzare, quando a confine di sistemi funzionali non compatibili, in modo da consentire la realizzazione di una fascia alberata ed arbustiva lungo i tre lati non coincidenti con la strada di accesso
- Superficie massima di intervento = mq 2.000

Distanza minima dalle strade (salvo esistente) :

- per gli edifici = m 10.00
- per le pensiline = m 5.00
- distanza minima dello spartitraffico dalla carreggiata stradale = m 2.00

Gli impianti di autolavaggio sono ammissibili unicamente all'esterno del centro abitato ed in corrispondenza delle fasce di rispetto della SP.5. Detti impianti sono soggetti ai parametri di edificazione e alle norme di cui al presente articolo.

Gli impianti dovranno essere dotati di vasca per la raccolta delle acque di prima pioggia che, assieme alle acque nere, dovranno essere pretrattate e convogliate al depuratore pubblico o, in alternativa, ad un idoneo impianto privato.

Nei distributori di carburante sono ammesse, in conformità alle disposizioni vigenti, le attività commerciali integrative e di servizio alla persona e ai mezzi di trasporto quali: pubblici esercizi, rivendita tabacchi e giornali, vendita di articoli per l'igiene della persona e di accessori per veicoli, riparazione e lavaggio dei veicoli. Le superfici di vendita connesse agli impianti di distribuzione carburanti non devono superare i limiti previsti per gli esercizi di vicinato.

18.2 Cabine di trasformazione per l'energia elettrica

Per la costruzione delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica valgono le seguenti norme:

- il volume non viene computato ai fini della densità edilizia;
- la superficie coperta non viene computata ai fini del rapporto di copertura;
- la costruzione può avvenire a confine di proprietà e comunque in deroga alle distanze minime previste dalle Norme di Attuazione del Piano delle regole;
- l'altezza massima fuori terra delle cabine non può superare m 8,50, salvo casi di maggiore altezza imposti da comprovati motivi tecnici che vanno sottoposti, caso per caso, all'approvazione della Giunta Comunale;
- le costruzioni attigue alle cabine mantengono comunque, nei confronti dei confini di proprietà, il limite previsto dalle presenti N.T.A.;
- dovrà sempre essere particolarmente curato il decoro e la qualità dell'impianto architettonico, con particolare riguardo alla composizione dei manufatti ed all'uso dei materiali e controllata la buona rispondenza ambientale nei riguardi delle edificazioni e dell'ambiente circostante.
- la Giunta Comunale avrà la facoltà di prescrivere le tipologie, le conformazioni ed i materiali che riterrà più idonei per minimizzare l'impatto sull'ambiente delle cabine di trasformazione e dei manufatti annessi e connessi.

19 Norme finali e transitorie

19.1 *Prescrizione di progettazione unitaria*

Il Responsabile del Procedimento, sentita la Commissione per il Paesaggio, al fine di conseguire un risultato architettonico e ambientale di pregio, può prescrivere l'obbligo di progettazione unitaria del complesso costituente episodio edilizio ed urbanistico a senso compiuto, anche se la sua realizzazione potrà avvenire nel tempo per successivi lotti.

19.2 *Edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di ambito.*

Gli edifici, esistenti alla data di adozione del PGT e regolarmente assentiti, si confermano nella destinazione regolarmente assentita, anche se difforme da quanto previsto dalle presenti norme.

Per tali edifici è ammesso il Risanamento Conservativo; in caso di interventi di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione le destinazioni previste devono essere compatibili con le previsioni delle presenti norme.

19.3 *Scavi*

L'attività di scavo, qualora l'entità di questo sia superiore a mc 1000, deve essere preceduta dalla presentazione di specifico progetto al fine dell'acquisizione della relativa autorizzazione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Lombardia; tale autorizzazione deve essere comunque acquisita, a prescindere dall'entità dello scavo, per interventi riguardanti gli ambiti di trasformazione.

19.4 *Deroghe*

Ai sensi dell'art.40 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Il permesso di costruire in deroga al Piano delle Regole è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale.

La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal Piano delle Regole

La deroga può essere assentita ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione).

La deroga è comunque ammessa ove prevista da normative vigenti.

19.5 Norme Finali

Le attività edilizie sono soggette alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali, per quanto non in contrasto con le presenti norme e con le leggi successivamente emanate.

Le eventuali disposizioni contenute nei suddetti Regolamenti che risultino in contrasto con le presenti Norme sono da ritenersi superate da queste ultime.

Al puro fine di stabilire una correlazione con la legislazione nazionale vigente che richiama le zone omogenee ai sensi della Legge 17/08/1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e al D.M 2/04/1968, si applicano le seguenti corrispondenze:

Zona Omogenea A –Nuclei storici;

Zona Omogenea B – Ambiti territoriali del sistema residenziale, del sistema dei servizi e del sistema dei vincoli all'interno del centro abitato;

Zona Omogenea D – Ambiti territoriali artigianali del sistema della produzione;

Zona Omogenea E –Sistema del verde - agricolo - ambientale, paesaggistico ed ecologico e del sistema dei vincoli all'esterno del centro abitato;

In caso di interventi di riqualificazione di aree dismesse o critiche e di cambi di destinazione d'uso, è prescritta l'esecuzione di indagini volte alla verifica dell'eventuale contaminazione; ad avvenuto completamento delle indagini sarà possibile definire la necessità o meno di interventi di bonifica. All'accertata assenza di contaminazione, ovvero all'esecuzione dell'eventuale bonifica, dovrà essere subordinata la realizzazione di nuovi interventi edilizi.

In caso di interventi che interessino i siti Natura 2000 è prescritta l'esecuzione della procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi della DGR n. 14106/2003, nonché l'ottemperanza degli obiettivi e delle misure di conservazione definite dalla DGR n. 8/9275 dell'08.04.2009 e dei contenuti dei Piani di Gestione dei siti di interesse.